

Assicurazione multirischio per la persona e la famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Realmente Protetti

Ed. 07/2021 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 885,9 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 398,6 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.439,9 milioni di euro;
- solvency ratio: 388,3 %.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Tipo copertura rischi	Per la Sezione Infortuni è prevista la possibilità, da parte del Contraente, di limitare la copertura al solo ambito professionale o al solo ambito extraprofessionale.
------------------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Tabella di valutazione INAIL	È possibile sostituire la tabella di valutazione ANIA (tabella di valutazione del grado d'invalidità permanente da infortunio) con la Tabella INAIL.
-------------------------------------	--

Opzione Super liquidazione	Consente di aumentare la % di liquidazione per le invalidità di grado pari o superiore al 30%.
-----------------------------------	--

Indennizzo Mutuo	In caso di morte da infortunio o invalidità permanente pari o superiore al 65% della totale viene riconosciuto un indennizzo pari all'importo del debito residuo alla data dell'infortunio. L'indennizzo non potrà essere superiore a € 50.000
-------------------------	--



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE INFORTUNI

Reale Mutua non indennizza gli infortuni:

- ✘ derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- ✘ derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- ✘ derivanti da guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;
- ✘ derivanti dalla pratica della speleologia;
- ✘ derivanti da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;
- ✘ subiti dall'Assicurato in qualità di membro dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- ✘ subiti dall'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società / aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
- ✘ derivanti da partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- ✘ derivanti dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); pratica di bungee jumping e attività simili;
- ✘ derivanti da pugilato;
- ✘ derivanti da kitesurf, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), canoa o idro-speed o canyoning in tratti caratterizzati da rapide e simili;
- ✘ derivanti da snowkite, salto del trampolino con sci, sci di velocità, sci acrobatico, bob-slitino-skeleton praticati su pista, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpinismo o free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpinismo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l'assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà Escursionistiche.

Sono esclusi gli infarti e le ernie.

Inoltre, limitatamente alle garanzie Diaria per Ricovero da Infortunio, Diaria post Ricovero da Infortunio, Diaria da Immobilizzazione e Diaria per Inabilità temporanea da Infortunio, Reale Mutua non presta le garanzie previste in polizza per:

- ✘ pratica di automobilismo e motociclismo durante libero accesso ai circuiti;
- ✘ malformazioni o difetti fisici preesistenti all'effetto dell'assicurazione;
- ✘ conseguenze di movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano.

SEZIONE MALATTIE

Reale Mutua non presta le garanzie della Sezione Malattie previste in polizza per invalidità permanenti:

- ✘ conseguenti ad atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ✘ conseguenti a partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- ✘ conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- ✘ conseguenti a guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;
- ✘ conseguenti a patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;
- ✘ conseguenti a malformazioni o difetti fisici preesistenti all'effetto dell'assicurazione;
- ✘ conseguenti a trattamenti aventi finalità estetiche, dimagranti, fitoterapiche;
- ✘ sieropositività da virus H.I.V.
- ✘ conseguenti a movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi In Italia, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano.



Relativamente alle garanzie Diaria per ricovero completa, Indennità aggiuntiva per ricovero, Diaria post ricovero completa e Diaria per inabilità, temporanea da malattia Reale Mutua non presta le garanzie previste in polizza per:

- ✗ conseguenze di atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ✗ conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- ✗ conseguenze di guerre, insurrezioni in genere;
- ✗ conseguenze di movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano;
- ✗ infortuni derivanti dalla pratica della speleologia;
- ✗ pratica di automobilismo e motociclismo durante libero accesso ai circuiti;
- ✗ conseguenze di patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;
- ✗ infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di membro dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- ✗ infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società / aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
- ✗ malformazioni o difetti fisici preesistenti all'effetto dell'assicurazione;
- ✗ prestazioni aventi finalità estetiche, dimagranti, fitoterapiche;
- ✗ check-up di medicina preventiva;
- ✗ interventi chirurgici per la correzione di vizi di refrazione (miopia, astigmatismo miopico, ipermetropia e presbiopia);
- ✗ paradontopatie, cure e protesi dentarie o ortodontiche;
- ✗ aborto volontario non terapeutico;
- ✗ infertilità, sterilità, impotenza;
- ✗ sieropositività da virus H.I.V.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La garanzia non è valida per:

Rischi esclusi

- ✗ fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, nonché per fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ✗ controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- ✗ fatti dolosi dell'Assicurato;
- ✗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ✗ fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✗ proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;

Reale Mutua non assume il pagamento per:

- ✗ compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- ✗ spese per l'indennità di trasferta
- ✗ compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- ✗ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- ✗ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- ✗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- ✗ spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- ✗ spese non concordate con ARAG.

SEZIONE ASSISTENZA

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

- ✗ stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- ✗ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.
- ✗ infortuni derivanti dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo).





Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INFORTUNI

Franchigie/Scoperti:

Garanzia	Scoperto e/o franchigia								
Invalidità permanente da infortunio	Franchigia 3% fino a 150.000 €								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Franchigia</th> <th>Frazioni di capitale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3%</td> <td>Fino a € 150.000</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>Oltre € 150.000 e fino a € 250.000</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>Oltre € 250.000</td> </tr> </tbody> </table>	Franchigia	Frazioni di capitale	3%	Fino a € 150.000	5%	Oltre € 150.000 e fino a € 250.000	10%	Oltre € 250.000
	Franchigia	Frazioni di capitale							
	3%	Fino a € 150.000							
	5%	Oltre € 150.000 e fino a € 250.000							
	10%	Oltre € 250.000							
	Franchigia 5%								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Franchigia</th> <th>Frazioni di capitale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5%</td> <td>Fino a € 250.000</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>Oltre € 250.000 e fino a € 650.000</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td>Oltre € 650.000</td> </tr> </tbody> </table>	Franchigia	Frazioni di capitale	5%	Fino a € 250.000	10%	Oltre € 250.000 e fino a € 650.000	15%	Oltre € 650.000
	Franchigia	Frazioni di capitale							
	5%	Fino a € 250.000							
10%	Oltre € 250.000 e fino a € 650.000								
15%	Oltre € 650.000								
Franchigia 10%									
Tabella Reale 2019									
Invalidità permanente da infortunio franchigia 20%	Franchigia 20%								
Invalidità permanente grave da infortunio	Franchigia 65%								
Rendita vitalizia da infortunio	Franchigia 65%								
Rimborso spese di cura da Infortunio	Scoperto 20% con il minimo di € 50 per spese durante il ricovero. Scoperto 30% con il minimo di € 50 per spese successive al ricovero o in assenza di ricovero								
Rimborso spese di cura da Infortunio con MyNet	Scoperto 20% con il minimo di € 50 per spese successive al ricovero o in assenza di ricovero. Nel caso in cui tali prestazioni siano effettuate in strutture sanitarie convenzionate con Blue Assistance, previa presentazione del voucher mynet.blue, lo scoperto si riduce al 10%.								
Diaria per inabilità temporanea da infortunio	8 giorni o, in alternativa, 20 giorni								

Rischi con particolari delimitazioni:

L'assicurazione comprende anche gli infortuni subiti:

- ! in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; stato di malore o incoscienza; tumulti popolari purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- ! a causa di guerra, se e in quanto l'Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino a quel momento in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all'anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.
- ! a causa di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani verificatisi al di fuori di Italia, Repubblica di San Marino o Stato del Vaticano. Tuttavia, limitatamente alle garanzie Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Invalidità permanente da infortunio franchigia 20%, Invalidità permanente grave da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio con MyNet, Rendita Vitalizia da infortunio, se l'infortunio si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, l'indennizzo è corrisposto al 50%.

Rischi sportivi:

L'indennizzo è corrisposto al 50% qualora l'infortunio si verifichi durante:

- ! la pratica di alpinismo fino al 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), sci alpinismo; immersioni subacquee con autorespiratore (compresi i casi di embolia);
- ! la partecipazione a gare – e relativi allenamenti o prove - organizzate dalle competenti Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. di: calcio, calcetto (in tutte le forme), judo, karate e arti marziali in genere, ciclismo, pallacanestro, pallavolo, rugby, football americano, hockey, sci, snowboard, sport equestri.

L'indennizzo è corrisposto al 70% qualora l'infortunio si verifichi durante:

- ! la pratica del calcio, calcetto (in tutte le forme), judo, karate e arti marziali in genere, pallacanestro, pallavolo, rugby, football americano, hockey, sci, snowboard, sport equestri, nei casi in cui le attività di cui al presente punto siano praticate al di fuori dell'egida delle competenti Federazioni o Enti di promozione sportiva.



Limite massimo di indennizzo:Rimborso spese di cura:

Spese in caso di infortunio indennizzabile	Assistenza infermieristica domiciliare	Massimo € 50 per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo
	Trasporto da/per struttura sanitaria	Massimo € 2.500
Spese in presenza di ricovero	Indennità sostitutiva del rimborso in caso di ricovero in SSN	Diaria di €30 per un massimo 100 pernottamenti per sinistro
	Protesi anatomiche	Massimo 50% del massimale
	Acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche	Massimo € 2.500 per sinistro
Spese in assenza di ricovero	Trattamenti riabilitativi	Massimo € 1.000
	Cure e protesi dentarie	Massimo € 3.000
	Protesi anatomiche	Massimo 50% del massimale
	Acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche	Massimo € 2.500 per sinistro

Rimborso spese di cura con Mynet:

Spese in caso di infortunio indennizzabile	Assistenza infermieristica domiciliare	Massimo € 50 per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo
	Intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica	Massimo € 5.000
	Trasporto da/per struttura sanitaria	Massimo € 2.500
Spese in presenza di ricovero	Indennità sostitutiva del rimborso in caso di ricovero in SSN	Diaria di €100 per un massimo 100 pernottamenti per sinistro
	Acquisto di protesi anatomiche	Massimo € 10.000
	Acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche	Massimo € 2.500 per sinistro
Spese in assenza di ricovero	Trattamenti riabilitativi	Massimo € 3.000
	Cure e protesi dentarie	Massimo € 5.000
	Protesi anatomiche	Massimo 50% del massimale, comunque non oltre € 10.000
	Acquisto di apparecchiature terapeutiche	Massimo € 2.500 per sinistro

Diaria per ricovero da infortunio: diaria corrisposta per un massimo 180 pernottamenti in struttura sanitaria per anno assicurativo e per Assicurato.

Diaria post ricovero da infortunio: diaria corrisposta per un massimo di 180 giorni per anno assicurativo.

Diaria da immobilizzazione: diaria corrisposta per un massimo di 90 giorni per ogni infortunio.

Diaria per inabilità temporanea da infortunio: diaria corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.



SEZIONE MALATTIE

Franchigie/Scoperti:

Garanzia	Scoperto e/o franchigia
Invalidità permanente da malattia	24%
Invalidità permanente grave da malattia	65%
Rendita vitalizia da malattia	65%
Diaria per Inabilità temporanea da malattia	10 giorni

Rischi con particolari delimitazioni:

Relativamente alle garanzie Diaria per Ricovero Completa e Diaria Post Ricovero Completa l'assicurazione comprende anche:

- ! gli infortuni subiti in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; stato di malore o incoscienza; tumulti popolari purchè l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- ! gli infortuni subiti a causa di guerra improvvisa. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all'anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

Relativamente alle garanzie Diaria per Ricovero Completa, Diaria Post Ricovero Completa e Inabilità Temporanea da malattia l'assicurazione comprende anche gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia o da infortunio.

Limite massimo di indennizzo:

Diaria per ricovero completa: massimo 180 pernottamenti in struttura sanitaria per anno assicurativo e per Assicurato, in caso di dialisi, massimo 30 applicazioni per anno assicurativo e per Assicurato.

Diaria post ricovero completa: massimo di 180 giorni per anno assicurativo.

Diaria per inabilità da malattia: la diaria è corrisposta per un massimo di 180 giorni consecutivi per ogni giorno di malattia. In caso di più eventi dovuti ad inabilità totale per malattia, la diaria verrà corrisposta per un massimo di 365 giorni.

SEZIONE ASSISTENZA

Limite massimo di erogazione delle prestazioni:

Ciascuna prestazione viene fornita una volta per ogni sinistro e con un massimo di tre volte per ciascun Assicurato ed anno assicurativo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: SEZIONE INFORTUNI: in caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni.</p> <p>SEZIONE MALATTIE: in caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni. Limitatamente ai casi di invalidità permanente L'Assicurato deve denunciare la malattia quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa possa comportare una invalidità permanente, di qualsiasi grado, anche se non maggiore della franchigia.</p> <p>SEZIONE TUTUELA LEGALE: in caso di sinistro l'Assicurato deve dare tempestivamente avviso scritto all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ad ARAG.</p> <p>SEZIONE ASSISTENZA: in caso di sinistro l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Blue Assistance e fornire ogni informazione richiesta.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione delle prestazioni e dei servizi della SEZIONE ASSISTENZA è affidata a BLUE ASSISTANCE S.P.A.</p> <p>La gestione del sinistro della SEZIONE TUTELA LEGALE è demandata ad ARAG ASSICURAZIONI SE. L'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG chiamando l'apposito numero verde 800 508 008.</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero.</p> <p>Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.</p>



Obblighi dell'impresa	Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.
------------------------------	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il contratto può prevedere l'indicizzazione: la polizza si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.</p> <p>Limitatamente alla Sezione Malattie, relativamente alle polizze di durata annuale, il premio è incrementato ad ogni scadenza annuale successiva alla stipula, in funzione del crescere dell'età di ciascun Assicurato.</p> <p>Puoi richiedere il frazionamento del premio: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni. Il premio può essere frazionato mensilmente, , trimestralmente, quadrimestralmente o semestralmente senza interessi</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! per le sezioni Infortuni e Malattie si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%; ! per la sezione Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%; ! per la sezione Assistenza si applica l'aliquota d'imposta del 10%.
Rimborso	Qualora si manifesti una delle condizioni di non assicurabilità dopo l'incasso del premio, la persona cessa di essere assicurata: in questo caso il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Qualora Reale Mutua eserciti la facoltà di recesso per sinistro, la stessa rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo al rischio non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Carenze - Sezione Malattie:</p> <p>Limitatamente alle garanzie Diaria per ricovero completa, Diaria post ricovero completa e Diaria per Inabilità da malattia l'assicurazione decorre dalle ore 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del giorno di effetto del contratto per gli infortuni e l'aborto post-traumatico; - del 300° giorno successivo a quello di effetto del contratto per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio (a meno che non si dimostri che la gravidanza ha avuto inizio successivamente all'effetto dell'assicurazione); - del 30° giorno successivo a quello di effetto del contratto per le altre malattie.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Nel caso di vendita a distanza è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è destinato a persone fisiche e giuridiche, singoli individui e famiglie, che vogliono tutelare il proprio patrimonio e il proprio reddito in caso di infortuni e/o malattie.</p> <p>Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.</p>	





Quali costi devo sostenere?

Se il Contraente viene assicurato per la prima volta per questo rischio dalla Compagnia l'ammontare della quota parte percepita in media per il primo anno sul premio pagato è pari al 38,5% (dei premi contabilizzati dell'ultimo esercizio) e per gli anni successivi è pari al 24,6%.

Se il rischio è stato già assicurato negli ultimi 3 anni l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è sempre pari al 24,6% dei premi contabilizzati dell'ultimo esercizio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoareale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.</p> <p>Arbitrato Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

